



MN TAX & LEGAL

Avv. Emiliano Nitti *
Dott. Davide Mantegazza
Dott. Raffaele Pepe
Avv. Marco Martellosio
Avv. Giulia Perizzi
Dott. Giacomo Escobar
Dott.ssa Stefania Azzolino
Dott. Marco Romeo
Dott.ssa Clelia Andreone
Dott.ssa Chiara Rinaldi

Avv. Alessandra Mauri
Avv. Giorgio Emanuele Mauri
Avv. Mattea Carretta
Avv. Stefano Poggi
Avv. Christian Marino
Dott. Luca Iannelli
Dott. Luciano Mirabello
Dott.ssa Sonia Boaretto
Dott.ssa Silvia Restori
Dott.ssa Maria Cecilia Castellazzi

Of Counsel

Avv. Giacomo Cardani
Avv. Davide Steccanella

Avv. Riccardo Gioia
Adv. Marina Sant'Anna

*Orrick, Herrington & Sutcliff (Europe) LLP special counsel

NEWSLETTER 18/2022 DEL 2 MAGGIO 2022:

- **RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ABUSO DELLA MAGGIORANZA IN SEDE ASSEMBLEARE;**
- **LA CONSOB PUBBLICA IL PIANO DELLE ATTIVITA' DI REGOLAZIONE PER L'ANNO 2022;**
- **LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'IPOTESI DI OMESSA DICHIARAZIONE DI FRINGE BENEFIT.**



DIRITTO SOCIETARIO

RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ABUSO DELLA MAGGIORANZA IN SEDE ASSEMBLEARE

In materia di abuso nell'esercizio dei diritti di voto da parte dei soci di maggioranza (c.d. "abuso di maggioranza"), il Tribunale di Milano pronunciandosi in merito a una fattispecie dove i soci di maggioranza avevano deliberato ed eseguito un aumento del capitale sociale a pagamento, senza limitare o escludere il diritto di opzione, al fine di sostenere le attività della società medesima e gli investimenti in una sua controllata, ha ricordato che l'abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza "*determina l'annullabilità della deliberazione assembleare [...] allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto sociale*".

Il Tribunale di Milano ricorda altresì che il perseguimento dell'interesse sociale "*esclude la configurabilità dell'abuso di potere dei soci di maggioranza*", laddove il sindacato sulla vicenda che la minoranza ritiene possa dar luogo ad un abuso di maggioranza "*deve arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l'esame di aspetti all'evidenza sintomatici della violazione della buona fede senza spingersi a complesse retrospettive valutazioni di merito in ordine all'opportunità delle scelte di gestione e programma dell'attività comune sottese alla delibera adottata*".

LA CONSOB PUBBLICA IL PIANO DELLE ATTIVITA' DI REGOLAZIONE PER L'ANNO 2022

L'art. 2 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale – adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con Delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 – prevede che la Commissione "ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisca annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il Piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica degli stessi". A tale proposito, la CONSOB ha recentemente pubblicato il proprio "Piano delle attività di regolazione per l'anno 2022". Tra i principali obiettivi della CONSOB per l'anno in corso si



MN TAX & LEGAL

segnalano in particolare: (i) le modifiche regolamentari in materia di prospetti informativi e ammissione a quotazione; (ii) le modifiche al Regolamento adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio; (iii) le modifiche al Regolamento Emittenti in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2019/815 (cd. Regolamento ESEF) che integra la Direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie.

[CONSOB: Piano delle attività di regolazione 2022](#)

DIRITTO TRIBUTARIO SPORTIVO

LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'IPOTESI DI OMESSA DICHIARAZIONE DI FRINGE BENEFIT

Da anni gli agenti dei calciatori sono i protagonisti del mondo del calcio, viste le commissioni che le società sono tenute a pagare per le attività di intermediazione offerte. A tal proposito, il panorama giurisprudenziale si è ulteriormente arricchito grazie ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11337/2022) relativa ad una vicenda che ha visto coinvolti un calciatore dell'Inter e la stessa Società neroazzurra. Nel caso di specie, il club aveva versato al proprio dipendente un importo aggiuntivo a titolo di *fringe benefit* per l'attività di intermediazione svolta dal proprio procuratore sportivo, la Gilmar Sport. L'Agenzia delle Entrate notificava al calciatore un avviso di accertamento volto alla rideterminazione dell'imponibile, per non aver quest'ultimo indicato tale importo nella propria dichiarazione dei redditi. Tale vicenda, passata dalla Commissione provinciale e, in sede di appello, dalla commissione regionale, ha da ultimo richiesto l'intervento della Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, pur riconoscendo che l'obbligazione deve considerarsi estinta in quanto già adempiuta dal club in qualità di sostituto d'imposta, ha chiarito che il soggetto passivo della predetta obbligazione resta comunque il dipendente. Infatti, non sono state accolte le motivazioni del calciatore, basate sulla propria estraneità rispetto ai rapporti intercorrenti tra il club neroazzurro e la Gilmar Sport. Trattandosi di importi



MN TAX & LEGAL

originariamente imputati al calciatore, la Corte ha sottolineato come fosse difficilmente ignorabile il vantaggio economico ottenuto a seguito del pagamento da parte della Società. Ma, ammesso che vi fosse realmente tale stato di estraneità, la responsabilità del calciatore è ugualmente configurabile qualora quest'ultimo abbia colposamente omissso tale voce dalla dichiarazione dei redditi, non avendo effettivamente rilevanza il mancato invio da parte della Società del modello CUD con indicazione del suddetto fringe benefit.

[Cass. Civ., V Sez., ordinanza n. 11337 del 7 aprile 2022](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL